



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI
ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 18.12.2014.

INDICE

Art.	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.	2	BENEFICIARI – REQUISITI GENERALI
Art.	3	CAUSE DI ESCLUSIONE
Art.	4	TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI
Art.	5	RIDUZIONI TARI - REQUISITI SPECIALI ED AMMONTARE
Art.	6	CONTRIBUTO PRO-IMU - REQUISITI SPECIALI ED AMMONTARE
Art.	7	MODALITÀ PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Art.	8	RISPETTO DEI LIMITI "DE MINIMIS"
Art.	9	DECADENZA DAI BENEFICI E SANZIONI
Art.	10	ELENCO DEI BENEFICIARI
Art.	11	TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art.	12	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 3, 7 e 13 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e disciplina l'erogazione di agevolazioni per il sostegno delle attività imprenditoriali in regime di aiuti d'importanza minore («de

minimis»), di cui al Regolamento (CE) n. 1998 del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

ART. 2 **Beneficiari – Requisiti generali**

1. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita:

- a) siano "in attività" e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, sezione ordinaria o speciale;
- b) esercitino un'attività artigianale od altra attività economica;
- c) abbiano sede operativa nel territorio del Comune;

2. I requisiti di cui al comma 1. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di agevolazione.

ART. 3 **Cause di esclusione**

1. Sono escluse dall'accesso alle agevolazioni le imprese:

a) che abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, per reati in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale, ovvero per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nelle persone:

- (per le imprese individuali) del titolare o il direttore tecnico (se diverso dal titolare);
- (per le S.N.C.) dei soci e del direttore tecnico;
- (per le S.A.S.) dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
- (per gli altri tipi di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- (per ogni impresa) dai soggetti che rivestono la qualifica di datore di lavoro, dirigente o preposto ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

b) a carico delle quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 36-bis, comma 1, de D.L. 223/06 convertito dalla L. 248/2006;

c) che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) che risultino inadempienti ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e/o morose ad altro titolo verso il Comune;

e) che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, in quanto in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

f) che siano controparte del Comune in giudizi pendenti avanti al Giudice ordinario o ad altro Giudice competente.

ART. 4 **Tipologia delle agevolazioni**

1. Per le imprese che possiedano i requisiti di cui all'art. 2, in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3, sono previste le seguenti agevolazioni:

- A) **Riduzioni** della Tassa sui rifiuti (TARI);
- B) **Contributo** correlato al pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU).

ART. 5 **Riduzioni TARI - Requisiti speciali ed ammontare**

1. Le riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) sono espressamente disciplinate dall'art. 42, comma 6, lettere c) e d) del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale Unica (IUC) - che dispone in merito alla misura della riduzione percentuale sulla parte variabile del tributo, nonché in ordine ai requisiti speciali per l'accesso alle agevolazioni - al quale viene fatto integrale rinvio.

2. Le riduzioni di cui al comma 1. sono iscritte nel bilancio di previsione del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

ART. 6 **Contributo pro-IMU - Requisiti speciali ed ammontare**

1. Possono accedere al contributo di cui al presente articolo le imprese:

a) che possiedano **fabbricati** strumentali assoggettati all'I.M.U., con esclusione delle imprese che svolgano **esclusivamente** attività di gestione immobiliare (acquisto, vendita, permuta, gestione e locazione di immobili):

b) che occupino meno di 15 persone e realizzino un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2,5 milioni di Euro;

c) che abbiano riportato, **in alternativa**, i seguenti risultati di gestione:

c1) perdita di esercizio, negli ultimi n. 2 (due) periodi d'imposta, in misura pari, complessivamente, considerati due esercizi, ad almeno l'8% del fatturato (la percentuale complessiva dell'8% è da considerarsi come sommatoria tra le percentuali di riduzione del fatturato di ogni esercizio rispetto al precedente);

c2) perdita di esercizio, negli ultimi n. 2 (due) periodi d'imposta, in misura pari, complessivamente, ad almeno il 4% del fatturato (secondo le modalità di calcolo già indicate al punto c1) e concomitante calo del fatturato in misura pari ad almeno il 10%;

c3) perdita di esercizio pari ad almeno il 5% del fatturato nell'ultimo esercizio.

2. La quantificazione delle risorse complessivamente destinate all'erogazione del contributo di cui comma 1 è determinato annualmente nella misura consentita dalle disponibilità di bilancio e trova capienza in apposito fondo.

3. L'importo del contributo erogato a ciascuna impresa:

a) non può essere superiore all'ammontare dovuto dalla stessa, a titolo Imu, per il possesso di fabbricati strumentali;

b) non può comunque superare l'importo massimo di € 1.000,00.=

4. In caso di pluralità di soggetti aventi diritto all'erogazione del contributo si procede alla suddivisione della dotazione del fondo tra le imprese secondo un

criterio di riparto, ragguagliando il beneficio alla ponderazione delle rispettive obbligazioni tributarie, nonché delle misure percentuali del calo del fatturato e/o della perdita di esercizio.

5. In caso di mancata assegnazione della totalità delle risorse destinate all'erogazione del contributo ai sensi del comma 3, la dotazione residua è destinata al finanziamento di interventi in annualità successive.

ART. 7

Modalità per l'accesso alle agevolazioni

1. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento è subordinato alla pubblicazione di apposito avviso di selezione, approvato in conformità all'organizzazione interna dell'Ente.

2. Il bando di cui al comma 1. contempla l'indicazione del responsabile unico del procedimento e del Servizio tenuto alla cura dell'istruttoria delle domande, alla formazione della graduatoria ed all'emissione del provvedimento di ammissione al beneficio.

3. La domanda per l'attribuzione del beneficio, redatta in carta libera, deve essere presentata nel rispetto dei termini e dei requisiti di contenuto stabiliti dal bando di cui al comma 1.

ART. 8

Rispetto dei limiti "De minimis"

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento sono soggette al regime degli aiuti di importanza minore (contributi "de minimis") di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non sia superato il massimale previsto per ciascuna impresa.

2. La condizione di cui al comma 1. dovrà essere attestata a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ART. 9

Decadenza dai benefici e sanzioni

1. E' prevista la revoca parziale o totale delle agevolazioni/contributi di cui al presente regolamento ove ricorrano, anche disgiuntamente, i seguenti casi:

a) accertata carenza anche di uno soltanto dei requisiti, generali e speciali, di cui agli articoli 2, 5 e 6;

b) accertata sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art. 2;

c) superamento del massimale individuale di cui all'art. 8, comma 1.

2. Al provvedimento di revoca consegue il recupero delle agevolazioni concesse, fatte salve le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 10

Elenco dei beneficiari

1. L'attribuzione delle agevolazioni di cui all'art. 4 determina l'inserimento nell'elenco dei beneficiari di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

ART. 11

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii.

ART. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, fatto salvo il caso di immediata eseguibilità dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi degli artt. 124, co. 2, e 134, co.3, del D.Lgs. n. 267/2000.